

tando in orario d'ufficio la SOPRIN S.p.A. (Tel.: 011.57.17.838).

Gli altri documenti di cui sopra sono consultabili e acquistabili come da Disciplinare di gara.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 28 febbraio 2006.

Apertura delle buste: Le buste contenenti le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 1 marzo 2006 alle ore 14,30, presso la sede operativa della SOPRIN S.p.A. c/o Finpiemonte, in Galleria San Federico n. 16 a Torino.

Modalità di finanziamento: Autofinanziamento e Cofinanziamento Fondo Parco Progetti Regione Piemonte.

Altre informazioni: Per la partecipazione è necessario rispettare le norme e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara; il bando integrale è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 23 del 28/01/2006 ed è altresì disponibile sul sito Internet www.aciep.it/bandi/soprin/soprin.htm

E' stata richiesta la pubblicazione dell'estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, su La Stampa e La Repubblica, l'Albo Pretorio del Comune di Pinerolo e sul sito internet www.regione.piemonte.it/oopp/bandi.

Torino, 18 gennaio 2006

SOPRIN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Antonio Cherio

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Cerreto Grue (Alessandria)

Statuto comunale (Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/11/2005)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Cerreto Grue è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di

eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

5. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in via Capoluogo n. 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2, e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono stati proposti al Ministero degli Interni.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
2. Al presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio

Art. 11

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima

per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

c) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 37.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti

per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di uno. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 51% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento prevede:

a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione dell'ufficio
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si impegna all'istituzione, in forma associata, del difensore civico e a tale scopo ne interesserà la Comunità Montana di appartenenza.

Art. 36

Nomina - Funzioni - Disciplina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 37

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 38

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 39

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del pre-

sente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 42

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'arti-

colo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 44

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 45

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;

2. Con i regolamenti:

- di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;

- sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 46

Forma di gestione

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società.

Art. 47

Gestione in economia

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 48

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fonda-

mentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 49

Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 50

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 51

Associazioni e fondazioni - Affidamento a terzi

(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 52

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

**FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 53

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 54

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE**

Art. 55

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche me-

dante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 56

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 57

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 58

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 59

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

**SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI**

Art. 60

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

6. A norma del comma 23 dell'art. 53 L. 23/12/2000, n. 388, così come modificato dal comma 4), articolo 29 L. 28/12/2001, n. 488, il Sindaco, può, con proprio atto, affidare la responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta.

Art. 62

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 63

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 64

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco assolve alle funzioni di rappresentanza istituzionale dell'ente.

La rappresentanza sostanziale verso l'esterno è attribuita alla dirigenza quale espressione della competenza a impegnare l'ente verso l'esterno. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'eser-

cizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere rinunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

c) stipulazione di atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l'ente.

Il sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;

b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;

c) stipulazioni di accordi di programma

d) atti di gemellaggio.

2. I dirigenti dell'ente promuovono e resistono alle liti adottando allo scopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'ente. La giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio della competenza di cui al precedente comma.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65

Violazione delle norme regolamentari
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66

Violazione alle ordinanze del sindaco
(Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 67

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 68

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se

nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 69

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 70

Organi collegiali.

Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 71

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 72

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto:

- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)

Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

Comune di Desana (Vercelli)

Statuto comunale (approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 28 novembre 2005)

Statuto comunale.

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

Art. 1

Definizione

1. Il comune di Desana è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Lignana, Asigliano, Costanzana, Tricerro, Ronsecco e Vercelli.

Art. 2

Autonomia

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Esercita le funzioni proprie o attribuite o delegate da leggi statali e regionali nel principio della sussidiarietà.

3. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

8. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede del comune è sita in Corso Marconi n. 1.

La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi a quelli approvati con deliberazione C.C. 105 del 11.12.1981 e riconosciuti con DPR in data 09.04.1982.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, ove possibile, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con effettivo riguardo alla salubrità, sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla maternità ed alla prima infanzia.

Art. 7

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Art. 10

Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.
3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere de-

gli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) deve prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati;

c) deve richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

d) deve riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori, nonché l'inserimento di nuovi improrogabili punti all'o.d.g.

e) deve fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) deve indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 35.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Loro compito principale è l'esame preparatorio degli atti deliberativi da sottoporre al Consiglio.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti

tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18

Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 20

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di 2 e non più di 4 assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 1 (uno). Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento è rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, prov-

vede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività

politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sin-

dacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio ed alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte sono sottoscritte almeno dal 30% del corpo elettorale.

Art. 31

Cittadini dell'Unione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni

dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 34

Disciplina

1. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35

Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 36

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 37

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio

2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti
- d) alla remissione in termini
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente
- f) all'interpello del contribuente.

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, prevede, altresì, che all'organo di revisione siano messi a disposizione mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 40

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 42

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario "ad acta" adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43

Controlli interni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficienza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000.
2. Con i regolamenti:
 - di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;
 - sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 44

Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.
2. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 45, comma 2.

3. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 45

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 44.

Art. 46

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47

Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 48

Accordi di programma

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 49

Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 51

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 52

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 53

Segretario Comunale - Direttore Generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 55

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 56

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Violazione alle ordinanze del sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 58

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 59

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le

violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 60
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 61
Organi collegiali.
Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 62
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 63
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore allo scadere dei 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Sarà cura del Segretario Comunale/Direttore Generale predisporre la sua pubblicazione sul B.U.R., nonché il successivo invio al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)

Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

Comune di Masio (Alessandria)

Statuto comunale (Deliberazione consiliare n. 8 del 14/7/2005)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Masio è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale, nei limiti imposti dall'ordinamento generale dello Stato e in ossequio ai principi della Costituzione; Stato e Costituzione in cui la comunità si riconosce, per il contributo apportato con il sacrificio dei propri figli durante la guerra di Indipendenza e di Liberazione.

2. L'autogoverno si realizza nel retaggio di una antica tradizione e consuetudine iniziata con gli statuti comunali dell'anno 1372, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto che enuncia le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono confermarci tutti gli atti normativi del Comune.

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Piemonte e della Provincia.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione eguiordinazione¹ complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 2
Funzioni proprie e delegate
(Artt. 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'autogoverno della Comunità si realizza mediante l'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, presenti nel territorio, all'amministrazione.

3. Tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione avvalendosi anche a questo fine delle organizzazioni di volontariato.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

5. Oltre alle funzioni proprie, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di altre funzioni secondo il principio di sussidiarietà, la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 3
Territorio e sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal concentrico, dalla frazione Abazia e dai seguenti nuclei abi-

tati: Redabue, Popolo, Rapetti, Roncaglia, Rotte, Serra, Mogliotti, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per ha 2.223 confinante con i Comuni di: Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Quattordio, Felizzano, Oviglio, Incisa Scapaccino, Cortiglione.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Masio e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1967.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 30 maggio 1967.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali o elettorali sono vietati.

4. In casi particolari ed eccezionali possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale i casi di concessione e le relative modalità di uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5

Individuazione Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Sezione I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Consiglio Comunale

(Artt. 36 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici: rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 7

Competenze e attribuzioni

(Artt. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare

il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 8

Funzionamento del consiglio

(Artt. 38 e 43 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. Sono sessioni ordinarie, ai fini della convocazione, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte concernenti:

a) le modifiche dello statuto;

b) l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

c) l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

d) la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Sindaco formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

Art. 9

Commissioni consiliari

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni consultive, propositive e di studio.

2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 10

Attribuzioni delle commissioni

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- compiti delle commissioni permanenti temporanee speciali;

- la nomina del Presidente della commissione;

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;

- forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 11

Consiglieri comunali - Status

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica dei consiglieri, i diritti per l'esercizio delle funzioni, le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri, le dimissioni sono regolati dalla legge;

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti dal più anziano di età.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno comunicati tutti gli avvisi relativi l'esercizio del mandato amministrativo.

Art. 12

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo.

Art. 13

Gruppi Consiliari

(Art.38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Sezione II

IL SINDACO e LA GIUNTA

Art. 14

Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e

poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 15

Linee programmatiche

(Artt. 42 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; discrezionalmente il Sindaco potrà modificare, nel corso del mandato amministrativo, gli indirizzi prefissi sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 16

Competenze del sindaco - Attribuzioni di amministrazione

(Artt.39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente anche nei giudizi in cui il Comune partecipa sia come attore che come convenuto, con facoltà di delega. In particolare di norma nei processi tributari il Comune sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi, mentre nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dal Responsabile del Servizio Personale;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) nomina i componenti della Giunta e li revoca, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

d) coordina l'attività dei singoli Assessori con facoltà di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;

f) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che, in ogni caso, sarà adottato dall'organo competente per legge;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi comunali;

j) adotta ordinanze straordinarie;

k) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi comunali sentita la Giunta comunale;

l) nel rispetto della dotazione organica, nomina i responsabili dei servizi e degli uffici e dei procedimenti, tra il personale dipendente munito dei requisiti di legge e di specifica competenza professionale ed, in caso di vacanza di posti in organico, mediante contratto di diritto privato. L'atto di nomina deve essere corredato del parere del Segretario Comunale e contenere, a pena di

nullità, l'attestazione sulla copertura finanziaria resa dal responsabile del relativo servizio;

m) attribuisce a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, la qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato;

n) autorizza le missioni degli amministratori e del Segretario comunale.

Art. 17

Competenze del sindaco - Attribuzioni di vigilanza (Artt.39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, ed istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

Art. 18

Competenze del sindaco - Attribuzioni di organizzazione (Artt.39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la Convocazione del Consiglio Comunale;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede ai sensi del regolamento;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

e) riceve la mozione di sfiducia;

Art. 19

ViceSindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.

2. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

3. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 20

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con o senza delega a firmare gli atti relativi.

2. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per mo-

tivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Gli incarichi e le deleghe nonché le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

4. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 21

La giunta - Composizione e nomina

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Nella composizione della Giunta, il Sindaco, di norma, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 22

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali, di norma, indica gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Alla Giunta Comunale compete altresì l'adozione di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o nella competenza attribuita al Sindaco o agli Uffici.

5. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

d) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi a carattere locale e costituisce l'ufficio comunale per il referendum cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

e) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili che non comportano spese che impegnano il bilancio per gli esercizi successivi;

g) dispone in ordine alle locazioni attive e passive di immobili con carattere anche pluriennale, nonché all'uso dei beni demaniali;

h) approva le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

i) adotta provvedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone secondo il regolamento ed i piani finanziari generali e consiliari;

j) autorizza la costituzione in giudizio come attore o convenuto, nominando il legale incaricato della difesa delle ragioni del comune, ed approvare le eventuali transazioni che non impegnano il bilancio per esercizi successivi;

k) affida incarichi a professionisti esterni salvo casi per i quali la legge non ne demandi espressamente la competenza ai responsabili dei servizi comunali;

l) approva i progetti delle opere pubbliche e le relative perizie di variante;

m) nomina le commissioni di gara e di concorso e per le selezioni pubbliche e riservate, secondo le norme di legge e regolamentari in vigore;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

p) adotta tutti i provvedimenti concernenti iniziative ed attività e l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, che non rientrano nell'attività di ordinaria gestione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

6. La Giunta inoltre assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 23

Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 24

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco che, nel prenderne atto.

2. Il Sindaco, con proprio decreto debitamente motivato, può revocare uno o più Assessori.

3. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, dell'incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Sezione III

PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Art. 25

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei Componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. I componenti degli organi collegiali che dichiarano di astenersi dalla votazione vengono computati ai fini del quorum costitutivo e non vengono computati nel numero dei votanti.

3. In caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da queste svolte.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, sono curate dai Responsabili dei servizi interessati; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge sull'ordinamento degli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori del comune, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono soggetti ad ulteriore pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

7. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 27

Gestione associata dei servizi e delle funzioni
(Artt. da 30 a 35 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 28

Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 29

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni fra Comuni e Province.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni contenenti gli elementi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 30

Consorzi

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutarî, promuove la costituzione dei consorzi tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 31

Unione di comuni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In attuazione dei principi statutarî e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 32

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati può promuovere e concludere accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici o altre adempimenti comunali normalmente spettanti alla competenza consiliare, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere confermata dal Consiglio comunale.

CAPO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 33

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità, responsabilità e distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che competono agli organi di governo, e funzioni gestionali, che competono al Direttore Generale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio.

2. Il modello organizzativo è improntato ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per obiettivi e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e professionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

e) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

Art. 34

Ordinamento degli uffici e dei servizi (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale, sulla base dei principi e criteri di cui al precedente articolo, disciplina, attraverso uno o più regolamenti, l'assetto organizzativo ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, la gestione delle risorse umane, le modalità e i requisiti di accesso all'impiego; nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 35

Stato giuridico e trattamento economico del personale (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 36

Segretario comunale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, il Segretario esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

3. In particolare allo stesso sono affidate le seguenti attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) direzione degli uffici e dei servizi mediante sovrintendenza e coordinando dell'attività dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, impartendo loro direttive e svolgendo funzioni d'impulso, nel senso degli indirizzi espressi dagli organi di governo dell'ente con facoltà di loro sostituirsi nei casi di accertata inerzia,

c) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti concernenti l'attribuzione temporanea di mansioni superiori o immediatamente inferiori, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni contrattuali vigenti.

e) adottare gli atti di gestione del personale e in tale ambito i provvedimenti di:

1) assunzione e di conferma in ruolo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore;

2) attribuzione dei trattamenti economici principali ed accessori spettanti al personale dipendente per quanto di competenza, nel rispetto delle norme dettate dai contratti collettivi e decentrati aziendali;

3) autorizzazione delle missioni e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale nei limiti di spesa previsti dalla legge e secondo le necessità e priorità dei servizi;

4) autorizzazione dei congedi e dei permessi al personale dipendente ai sensi della disciplina contrattuale;

5) mobilità del personale tra servizi diversi.

6) contestazione degli addebiti e di adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura.

7) definizione dell'orario di servizio, tenendo conto secondo le disposizioni contrattuali e delle esigenze dei servizi locali:

f) partecipare alle sedute degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;

g) partecipare alle sedute delle commissioni e degli altri organismi, quale verbalizzante con facoltà di delega con le modalità previste dal regolamento;

h) partecipare, se richiesto, a commissioni di lavoro e di studio interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne;

i) formulare, se richiesto, pareri ed esprimere valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo.

j) verificare la fase istruttoria e l'attuazione dei provvedimenti deliberativi ed attestare, su dichiarazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

k) esprimere, in relazione alle proprie attribuzioni, il parere legittimità previsto dalla legge sulle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale; i pareri favorevoli si intendono motivati "per relationem" con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono, i pareri negativi devono essere motivati per esteso.

l) ricevere la mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

m) presiedere l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum a carattere locale secondo il regolamento.

n) presiedere le commissioni di gara, dei concorsi e delle selezioni per le assunzioni con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

o) rogare i contratti nell'interesse dell'Ente;

4. Al segretario comunale possono altresì essere conferite dal sindaco, funzioni connesse la responsabilità di specifici servizi comunali.

5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale previste dalla legge o specificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 37

Responsabili degli uffici e dei servizi (Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei

servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. L'attribuzione della responsabilità del servizio prescinde dalla qualifica e consegue dalla collocazione nella organizzazione, dai compiti affidati e dalla effettività della conduzione di un ufficio o servizio che abbia una propria autonomia funzionale secondo il regolamento.

3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi e che non risultino attribuiti ad altri organi dal presente statuto; in particolare i responsabili dei servizi assumono secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali e dagli atti di indirizzo formulati dalla Giunta:

a) gli atti per l'espletamento delle procedure d'appalto;

b) la stipula di negozi giuridici e gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

d) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

f) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

g) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

h) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione provvedendo al controllo di gestione dei servizi cui è preposto.

6. Il responsabile del servizio svolge le funzioni di responsabile del procedimento, salva la facoltà di designare altra addetto al servizio; segue comunque lo svolgimento del procedimento per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

7. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia per-

manga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale.

Art. 38

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 39

Incarichi a contratto - Collaborazioni esterne

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale può stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoga presente all'interno dell'Ente, un contratto individuale a tempo determinato per dirigente, alta specializzazioni o funzionario dell'area direttiva, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I

PARTECIPAZIONE -CONSULTAZIONI - ISTANZE

Art. 40

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 41

Associazionismo

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini ed incentiva l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. Le commissioni consiliari,

su richiesta delle associazioni possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

5. Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale.

Art. 42

Organismi di partecipazione

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dal presente Statuto.

2. Agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale. Le stesse possono richiedere alle commissioni consiliari di invitare propria rappresentati ai loro lavori.

Art. 43

Istanze

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell' 'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 44

Petizioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 45

Proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Cento cittadini, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate, dal parere dei responsabili dei servizi interessati e

del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 46

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti

Partecipazione alla vita pubblica locale

(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Sezione II

REFERENDUM

Art. 47

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati o su richiesta del 30% del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, promuove referendum consultivi popolari relativi ad atti rilevanti di interesse generale di propria competenza con l'eccezione:

- a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
- b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui;
- c) dei provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- d) dei provvedimenti di nomina di designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti o istituzioni;
- e) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati, il consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità e urgenza.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, per sopravvenute ragioni di particolare necessità, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Art. 50

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità e per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,

Art. 51

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 52

Diritto di accesso

(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 53

Diritto di informazione

(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 54

Interventi nel procedimento amministrativo (Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, coinvolti in un procedimento amministrativo, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del procedimento amministrativo e dalle disposizioni regolamentari.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

5. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 55

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti (Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È individuato nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. Le modalità di pubblicazione devono garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti.

3. Un dipendente comunale incaricato dal Sindaco cura l'affissione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 56

Statuto dei diritti del contribuente (Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

CAPO III I SERVIZI

Art. 57

Forma di gestione

(Artt. da 113 a 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 58: Gestione in economia

(Art. 113 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 59

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi senza rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune dotati di autonomia gestionale.

2. A tal fine il Consiglio approva con apposito atto il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione ed il piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

6. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale, a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo. Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

9. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

10. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, provvedimenti di sua competenza.

11. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

12. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

13. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

14. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

CAPO IV

FINANZE E CONTROLLI INTERNI

Art. 60

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2. Con Regolamento, il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con proprie modalità organizzative, adeguate alla realtà dell'Ente.

3. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di Risorse proprie e trasferite.

4. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge ed ha un proprio demanio e patrimonio.

5. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Art. 61

Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. L'incarico di revisore non può essere esercitato da dipendenti della Regione Piemonte, della Provincia di

Alessandria, della Comunità collinare o altra forma associativa cui in Comune aderisca.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente statuto.

4. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 62

Controlli interni

(Artt. 147 e da 196 a 198 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 286/99.

2. I regolamenti di contabilità e sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, provvederanno ad individuare gli strumenti e le metodologie necessarie all'attuazione dei controlli di cui al comma precedente.

Art. 63

Interventi sostitutivi

(Artt. 141, 193 e 247 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ogni qual volta la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali prevede, a seguito la mancata adozione da parte degli organi comunali di un atto obbligatorio quali il bilancio di previsione, i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, la dichiarazione di dissesto finanziario, l'intervento di un organo straordinario designato dal Comune, le relative funzioni verranno assolve dal Segretario comunale nei modi e tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinquanta per cento dei cittadini elettori del comune per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

3. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 65

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 66

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Sambuco (Cuneo)

Modifica Statuto comunale vigente (Deliberazione C.C. n. 25 del 23.9.2005)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di apportare allo Statuto Comunale vigente approvato con atto C.C. n.45 del 23.9.2003 all'Art. 6 - il comma 3 nel seguente testo: "E' comunque effettuata l'esposizione quotidiana della bandiera nazionale, europea e regionale nonché della bandiera occitana quale simbolo delle minoranze linguistiche cui il comune appartiene".

2. Di disporre adeguata pubblicità del presente provvedimento, delegando il responsabile del servizio per tutti gli adempimenti ad esso conseguenti.

(omissis)

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato - Asti

Tariffe del servizio idrico integrato approvate dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con deliberazione n. 83 del 07.12.05 in vigore per l'anno 2005. Area Acquedotto della Piana S.p.A.

USO	FASCE	TARIFFA 2005 (€/mc)
UTENZE DOMESTICHE		
domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione	5,0000
	quota di accesso al servizio acquedotto non residenti	22,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione non residenti	10,0000
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,2500
	oltre 50 e fino a 100 mc all'anno	0,5500
	oltre 100 e fino a 150 mc all'anno	0,7800
	oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	0,8400
	oltre 200 mc all'anno	0,9500
UTENZE PRODUTTIVE NON DOMESTICHE		
artigianale commerciale industriale	quota di accesso al servizio acquedotto (artigianale)	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione (artigianale)	5,0000
	quota di accesso al servizio acquedotto (commerciale)	25,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione (commerciale)	12,5000
	quota di accesso al servizio acquedotto (industriale)	100,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione (industriale)	50,0000
	tra 0 e 150 mc all'anno	0,5500
	oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	0,8400
	oltre 200 mc all'anno	0,9500
UTENZE AGRICOLE E ZOOTECNICHE		
agricolo	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione	5,0000
	da 0 a 150 mc all'anno	0,2500
	oltre 150 mc all'anno	0,5500
allevamento	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione	-
	tariffa agevolata	0,2500
ALTRE UTENZE		
cantiere diverse	quota di accesso al servizio acquedotto	11,0000
	quota di accesso al servizio fognatura – depurazione	5,0000
	tariffa	0,5500
tariffa fognatura (usi civili o assimilati)		0,0878
tariffa depurazione (usi civili o assimilati)		0,2582

Prato Nevoso S.r.l. - Frabosa Sottana (Cuneo)

Tariffe Idriche dell'acquedotto di Prato Nevoso

Tariffe anno 2005 con riduzione del minimo di consumo contrattuale, previamente verificate e concordate con l'ufficio di controllo competente

Scheda riassuntiva tariffe anno 2005 (al netto dell'IVA)

Acquedotto di Prato Nevoso						
	Ta	Tb	P1	P2	P3	Canoni
Uso domestico residente	0,700000	-	0,900000	0,900000	1,197450	
Uso domestico non residente	0,700000	-	0,900000	0,900000	1,197450	
Uso commercio, ristoranti, bar	-	0,860000	0,900000	0,900000	1,197450	
Uso alberghi e diversi	-	0,860000	0,900000	0,900000	1,197450	
Uso idranti bocca principale						30,00
Uso idranti bocche secondarie						15,00
Quota fissa dom. residenti	8,37 euro/anno	Minimo contrattuale da 120 a 60 mc/anno				
Quota fissa dom. non residenti	25,11 euro/anno	Minimo contrattuale da 120 a 60 mc/anno				
Quota di serv. comm. rist. bar	25,11 euro/anno	Minimo contrattuale da 120 a 60 mc/anno				
Quota di serv. alberghi diversi	25,11 euro/anno	Minimo contrattuale da 120 a 60 mc/anno				

ALTRI ANNUNCI

Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"

Avviso ai Creditori. Lavori relativi alla realizzazione del Lotto 2: ristrutturazione Palavela e realizzazione Impianto per il pattinaggio artistico e lo short-track

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l' A.T.I.: Maire Engineering SpA (sede in Roma, Via di Vannina, 88/94) - Impresa Rosso SpA - Keltermica Cordero Srl, aggiudicatari dei lavori relativi alla realizzazione del Lotto 2: ristrutturazione Palavela e realizzazione Impianto per il pattinaggio artistico e lo short-track, affidati con Contratto Rep. n. 245 stipulato il 20/11/2003, consegnati il 9/10/2003 ed ultimati il 4/08/2005 (certificato di ultimazione lavori del 21/11/2005), a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati. I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Torino, 20 gennaio 2006

Il Responsabile del Procedimento
Giorgio Fassinotti

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Bussoleno in data 14/03/2005

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 23/01/2006 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Bussoleno, Avigliana, Bruzolo, Borgone di Susa, Buttigliera Alta, Chianocco, Chiomonte, S. Antonino di Susa, San Giorio di Susa, Chiusa di San Michele, Graverè, Meana di Susa, S. Ambrogio, Susa, Rubiana, Mompantero, Condove, Venaus, Oulx, Novalesa, Bardonecchia, Mattie e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 14/03/2005 dal Comune di Bussoleno.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1° Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Caluso in data 14/03/2005

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 23/01/2006 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Caluso, Candia C.se, San Giusto C.se, Strambino e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 14/03/2005 dal Comune di Caluso.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1° Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Villastellone in data 24/03/2005

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 23 gennaio 2006 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Villastellone, Carmagnola, Carignano, Lombriasco e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva, relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 24 marzo 2005 dal Comune di Villastellone.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

Comune di Albiano d'Ivrea (Torino)

Aree occorrenti per la creazione e sviluppo di area industriale ed artigianale in Regione Bussone - 2° lotto (infrastrutture). Provvedimento relativo all'espropriazione

Il Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale
(omissis)
decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Albiano d'Ivrea è pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte, da occupare permanentemente e definitivamente, site nel territorio comunale, ed occorrenti per la creazione e sviluppo di area industriale ed artigianale in Regione Bussone - 2° Lotto (infrastrutture), e precisamente:

a) Catasto Terreni - Foglio 6 particelle n. ri 358 (ex 306/a) di mq. 12

Catasto Terreni - Foglio 6 particelle n. ri 359 (ex 306/b) di mq. 46

Catasto Terreni - Foglio 6 particelle n. ri 360 (ex 306/c) di mq. 325

di complessivi mq. 383

Indennità d'esproprio depositata presso la Cassa DD.PP.

mq. 383 x euro/mq. 12,40 x 0,60 x 1/4 = euro 712,38

Immobile di proprietà del signor Avignone Angelo (omissis) proprietario per 1/4

Articolo 2 - Il presente decreto, sarà notificato a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Albiano d'Ivrea, agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili; e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all'Albo Pretorio, registrato e trascritto in termini d'urgenza e volturato.

Articolo 3 - Il presente Decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 4 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso;

Articolo 5 - Ai sensi della legge n. ro 241/90, il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del Geom. Giovanna Ubertino presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Albiano d'Ivrea.

Albiano d'Ivrea, 20 gennaio 2006

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Giovanna Ubertino

Comune di Angrogna (Torino)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 09.01.2006 - Revisione del regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) Di modificare l'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale come segue:

- A) sostituzione del comma 2 con il seguente testo:

1) "La Commissione è composta: dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Membri, tutti eletti dal Consiglio Comunale".

2) di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 19 dell'8/7/99, la conformità del Regolamento Comunale approvato al Regolamento Tipo della Regione.

3) di procedere dopo l'avvenuta esecutività della presente, alla pubblicazione della presente modifica sul BUR così come previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999, dando atto che il Regolamento assume efficacia con detta pubblicazione,

4) di inviare copia della presente alla Regione Piemonte per quanto di competenza;

(omissis)

Angrogna, 18 gennaio 2006

Il Sindaco
Ezio Borgarello

Comune di Antrona Schieranco (Verbanio Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13.12.2005. "Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. Di approvare il nuovo regolamento edilizio comunale, il quale, composto da n. 70 articoli e n. 10 allegati, è allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare che il regolamento edilizio comunale è conforme al regolamento tipo regionale ed assumerà efficacia con la pubblicazione della deliberazione (diventa esecutiva) per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Segretario Comunale
Fernanda Munda

Comune di Argentera (Cuneo)

Modifica al regolamento igienico edilizio comunale. Deliberazione Consiglio comunale n. 45/2005

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di revocare la deliberazione C.C. n. 29 del 26.09.2005 avente ad oggetto "modifica al regolamento igienico edilizio comunale articolo 2 nomina della commissione igienico edilizia comunale" per le motivazioni in premessa esposte-

2. Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/1999, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

3. l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

- la Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

- La Commissione è composta da nr. 4 componenti designati dall'Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.

- I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

- Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

- La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

- I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

- I componenti della Commissione decadono:

a) Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

- La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

- I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni."

4. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

5. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della

Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

6. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

7. Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Comune di Avolasca (Alessandria)

Estratto delibera C.C. n. 10 del 07.06.2005. "Approvazione regolamento edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio;

Di dare atto:

- che il Regolamento Edilizio allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto e che è composto da:

n. 70 articoli

n. 10 modelli allegati

- che il Regolamento Edilizio approvato è conforme, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/99, al Regolamento Edilizio Tipo allegato alla D.G.R. n. 548-9691 del 29.07.1999, aggiornato secondo le norme del T.U. dell'edilizia D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

- che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

- che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale

Giovanna Papulino

Comune di Avolasca (Alessandria)

Estratto delibera C.C. n. 21 del 28.11.2005. "Modifica regolamento edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare l'art 2, comma 2, del Regolamento Edilizio approvato con delibera C.C. n. 10 del 07.06.2005 sostituendo le parole "dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato" con le parole "dal Responsabile del Servizio o suo delegato";

Di dare atto che:

- la modifica approvata rientra tra quelle conformi al tipo;

- assumerà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

- copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale

Giovanna Papulino

Comune di Bannio Anzino (Verbano Cusio Ossola)

Adozione regolamento edilizio del Comune di Bannio Anzino

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2005 avente per oggetto: Adozione Regolamento Edilizio del Comune di Bannio Anzino

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

il Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29 luglio 1999 ha approvato il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell'art.3, comma 1, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

la Comunità Montana Monte Rosa, con deliberazione del Consiglio comunitario n. 13 in data 22 giugno 2005, approvava ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento edilizio della Sub area 2 della Valle Anzasca.

Con la nota n. 38278/19.8 in data 31 ottobre 2005 della Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Studi, Regolamenti e Programmi attuativi in Materia Urbanistica (inviata dalla Comunità Montana Monte Rosa con nota n. 2656 in data 02/11/2005, registrata al n. 4499 di protocollo del 05/11/2005), si comunica che è opportuno che ogni singolo Comune, con apposito atto deliberativo approvato, ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 19/99 il Regolamento edilizio comunale.

La Regione Piemonte con detta nota informa che il testo approvato dalla Comunità Montana può essere recepito integralmente, considerate le omogenee caratteristiche dei Comuni e la presenza di un P.R.G. intercomunale.

(omissis)

Sentita la proposta del Sindaco che invita il Consiglio Comunale di recepire il Regolamento Edilizio approvato dalla Comunità Montana, modificando esclusivamente il comma 2 del Regolamento in parola nel seguente modo "la commissione è composta da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno esperto in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi (L.R. 20/89 e s.m.i.). I componenti eletti, nell'ambito della prima convocazione della Commissione nominano, con votazione, al proprio interno, il componente che presiederà i lavori della Commissione medesima sino alla scadenza"; Al comma 7 dell'art. 4 la parola "al Sindaco" viene sostituita da "il Presidente".

(omissis)

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente: Presenti n. 13, Votanti n. 13 (tredici), Astenuti n. zero (zero), Voti a favore n. 13 (tredici) Voti contrari n. 0,

delibera

1) Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio composto da compone di n. 70 articoli, n. 1 appendice all'art. 31, e allegati (modulistica proposta da Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte), che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 29 luglio 1999.

3) Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio al momento della sua efficacia, sostituirà a tutti gli ef-

fetti quello precedentemente adottato dalla amministrazione comunale che con il presente provvedimento si abroga e che, a partire da tale data, tutte le richieste di permesso dovranno essere conformi al nuovo Regolamento, mentre le domande presentate in precedenza dovranno essere conformi al Regolamento Edilizio oggi vigente.

4) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare ed il Regolamento Edilizio alla Giunta Regionale, per il tramite della Comunità Montana Monte Rosa, nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999.

5) Di dare atto che il nuovo regolamento edilizio entrerà in vigore, nei limiti di cui all'art. 27 bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999.

Comune di Borgomanero (Novara)

Avviso di approvazione piano di recupero

Il Sindaco

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 13.12.2005, divenuta esecutiva il 30.12.2005, relativa all'approvazione del progetto di Piano di Recupero proposto dal Sig. Bloise Luigi Pasquale;

Visti gli artt. 41bis e 43 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m. e i.;

rende noto

Che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata relativo ad immobile di proprietà del Sig. Bloise Luigi Pasquale censito al Catasto Terreni Foglio 32 Mappale 360.

Borgomanero, 23 gennaio 2006

Il Sindaco

Pierluigi Pastore

Comune di Busano (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/11/2005: Composizione della Commissione Edilizia. Modifica art. 2 e 3 del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

ai sensi dell'art. 53, comma 223, della legge 23/12/2000 n. 388 e per le motivazioni in premessa esposte:

1) di modificare i commi II e III dell'art. 2 del regolamento edilizio, nel senso di escludere dalla composizione della Commissione edilizia il Consigliere di Maggioranza, fermi restando gli altri componenti;

2) di dare atto che a seguito di dette modificazioni, l'art. 2 del Regolamento Edilizio prevede che la Commissione Edilizia è formata dai seguenti cinque componenti:

- il Sindaco oppure, in caso di assenza o di impedimento del Sindaco, l'Assessore o il Consigliere delegato all'urbanistica,

- n. 1 geometra

- n. 1 ingegnere

- n. 1 tecnico urbanista

- n. 1 rappresentante dei costruttori locali

e che al Sindaco od all'Assessore (o al Consigliere delegato) all'urbanistica, che lo sostituisca (in caso di assenza od impedimento) spetta la presidenza della Commissione stessa, mentre la segreteria della Commissione compete al Responsabile del Servizio Tecnico;

e che al Sindaco od all'Assessore (o al Consigliere delegato) all'urbanistica, che lo sostituisca (in caso di assenza od impedimento) non compete alcun compenso vuoi per la presenza alle riunioni, vuoi per la presidenza delle stesse, vuoi per la partecipazione ai lavori della Commissione;

3) di modificare l'articolo 3, limitatamente al terzo comma, del regolamento edilizio, nel senso di introdurre in esso, dopo le parole "l'Assessore delegato", le parole: "oppure il Consigliere delegato";

(omissis)

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso ad opponendum art. 189 del d.p.r. 554 del 21/12/99 - Lavori di riqualificazione urbana del centro storico di Via Traforo. Impresa Esecutrice: Ditta Riverditi Angelo S.N.C.

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art. 189 del d.p.r. 554/99 avverte che la ditta Riverditi Angelo S.N.C. ha ultimato i lavori di Riqualificazione urbana del centro storico di Via Traforo giusto contratto Rep n. 2865 del 22/07/2003

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate

Bussoleno, 9 gennaio 2006

Il Sindaco
Giuseppe Joannas

Comune di Cafasse (Torino)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2005 "Esame ed approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale composto da n. 70 articoli e 10 modelli allegati, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare che lo stesso è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691.

3. Di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge regionale n. 191 del 8/7/1999.

4. Di dare atto che il Regolamento Edilizio unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale n. 19 del 8/7/1999 alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario comunale
Rita Pigotti

Comune di Candelo (Biella)

Avviso d'asta pubblica per vendita terreni

Si rende noto che per il giorno 24 febbraio 2006 alle ore 9:30 presso la Sede Comunale sarà tenuta un'asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà comunale suddivisi in n. 5 lotti.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine ai sensi dell'art. 73 lettera a) e 74 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827/1924.

Il prezzo a base d'asta viene fissato come segue: per il Lotto I Euro 280.059,00, Lotto IV Euro 3.068,00, Lotto V Euro 1.014,00, Lotto VI Euro 3.120,00, Lotto VII Euro 2.249,00.

L'offerta dovrà essere singola per ogni lotto.

La perizia tecnico-estimativa, l'avviso d'asta pubblica integrale con le condizioni di vendita e le modalità per l'offerta, possono essere richieste in copia o visionate presso l'Ufficio Tecnico comunale, Piazza Castello 29, tel. 015/2534126, durante le ore d'ufficio.

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Candelo, Piazza Castello 29, in plico sigillato, trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 febbraio 2006.

Il Responsabile del Procedimento
Giansandro Orso

Comune di Caselette (Torino)

Avviso bando di concorso assegnazione alloggi E.R.P.

Si rende noto

che a partire dal 01/02/2006 e sino al 20/03/2006, ai sensi della L.R. 28/03/1995 n. 46 e s.m.i., possono essere presentate agli Uffici Comunali, le domande per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si rendano disponibili.

Le condizioni e le modalità di partecipazione saranno esposte nel Bando Pubblicato all'Albo Pretorio dei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 14.

Le domande vanno presentate su appositi moduli disponibili presso gli Uffici Comunali dei Comuni compresi nell'ambito Territoriale n. 14.

Caselette, 1 febbraio 2006

Il Segretario Comunale
Giuseppe Rocca

Comune di Castagnole Piemonte (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 17 dicembre 2005. "Modifiche ed adeguamenti degli articoli 2-3-4 del Regolamento edilizio comunale."

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare le modifiche agli articoli 2-3-4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come in premessa meglio descritte e come riportate nel testo integrato e modificato di cui all'allegato n. 1, che viene unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale (A. 1)

Di dichiarare la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al testo tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia dopo la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(omissis)

Il Responsabile Servizio
Giancarlo Peretti

Comune di Cerreto Grue (Alessandria)

Adozione del progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio
rende noto

Che con D.C.C. n. 03 in data 11/02/2005 è stato adottato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale a firma dell'Ing. A. Bodrato della ditta Stecher srl di Ovada.

Il Responsabile del Servizio
Marcella Melpignano

Comune di Cervere (Cuneo)

Avviso di approvazione definitiva del piano di recupero di libera iniziativa in zona "RCIE2" del P.R.G.C. vigente (Zona CU7 del P.R.G.C. in salvaguardia) proposto dalla Ditta Farma S.A.S.

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 30 della Legge 05/08/1978, n. 457 e dell'art. 41 bis della Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 con successive modifiche ed integrazioni:

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 042 del 28/11/2005, esecutiva, è stato definitivamente approvato il Piano di Recupero proposto dalla ditta Farma S.a.s., riguardante l'immobile sito in area "RCIE2" del P.R.G.C. vigente (zona CU7 del P.R.G.C. in salvaguardia), individuato al Catasto Terreni al foglio 11 mappali 373 e 376 e al N.C.E.U. al Foglio 11, particella n. 163 sub.9, 10, 11, 12 e 13.

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Odello

Comune di Ciconio (Torino)

Approvazione definitiva piano di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Rende noto

Che il Consiglio Comunale con atto n. 25 del 21.12.2005, ha approvato definitivamente il Piano di

Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000.

Ciconio, 16 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Comune di Garbagna (Alessandria)

Estratto delibera c.c. n. 12 del 06.06.2005. "Approvazione regolamento edilizio"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio;

Di dare atto:

- che il Regolamento Edilizio allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto e che è composto da:

n. 70 articoli

n. 10 modelli allegati

- che il Regolamento Edilizio approvato è conforme, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/99, al Regolamento Edilizio Tipo allegato alla D.G.R. n. 548-9691 del 29.07.1999, aggiornato secondo le norme del T.U. dell'edilizia D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

- che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

- che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale
Giovanna Papulino

Comune di Garbagna (Alessandria)

Estratto delibera c.c. n. 28 del 30.11.2005. "Modifica al regolamento edilizio"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di modificare l'art 2, comma 2, del Regolamento Edilizio approvato con delibera C.C. n. 12 del 06.06.2005 sostituendo le parole "dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato" con le parole "dal Responsabile del Servizio o suo delegato";

Di dare atto che:

- la modifica approvata rientra tra quelle conformi al tipo;

- assumerà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

- copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale
Giovanna Papulino

Comune di Grignasco (Novara)

Delibera Consiglio Comunale n. 35/05

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000 e la D.G.R. n. 85-3802 del 6.8.2001;

avvisa

che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 35/2005 recante "Approvazione controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini, delle aziende e della Provincia di Novara in merito alla proposta di classificazione acustica del territorio comunale adottata con Deliberazione C.C. n. 4/2004 ed approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica del territorio comunale", è stato approvato in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale secondo l'iter di cui all'art. 7 della L.R. 52/2000.

La relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi al piano di zonizzazione acustica per il Comune di Grignasco, sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale.

Grignasco, 16 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Milver Faccini

Comune di Igliano (Cuneo)

Modifiche al vigente regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi art. 3, comma 10, della Legge Regionale n. 19/1999, le modifiche all'art. 2 e all'art. 4, comma 3 del Regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2. l'art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. ro cinque componenti designati dall'Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue

facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni".

- all'art. 4 comma 3 è aggiunta la seguente frase: "Il limite di cui sopra non opera nel caso in cui l'istruttore coincida con la figura del Responsabile del servizio tecnico che può essere nominato membro della Commissione Edilizia";

3. di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;

5. di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

6. di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Comune di Lesa (Novara)

Estratto avviso asta beni immobili

Il giorno 02/03/2006 alle ore 10.00, nella Residenza Municipale avanti al Responsabile del Servizio, si procederà all'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, secondo quanto previsto dall'art. 73 lett.c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:

Lotto 3 (non occupato): composto da un appartamento;

prezzo a base d'asta: Euro 27.500,00 (ventisette mila-cinquecento/00).

Lotto 4 (non occupato): composto da un appartamento;

prezzo a base d'asta: Euro 45.500 (quarantacinquemila-cinquecento/00).

Lotto 8 (non occupato): composto da un appartamento;

prezzo a base d'asta: Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Lotto 9 (non occupato): composto da un appartamento;

prezzo a base d'asta: Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Lotto 11 (occupato): composto da terreno non edificabile;

prezzo a base d'asta: Euro 12.960,00 (dodicimilanovecentosessanta/00).

Il testo integrale del presente avviso è disponibile presso la Segreteria del Comune di Lesa - via Portici n. 2 - 28040 Lesa (NO) tel. 0322 - 76421.

Comune di Mathi (Torino)
Classificazione acustica

Il Segretario Comunale

informa che con deliberazione n. 50 del 20/12/2005 il Consiglio Comunale ha adottato la proposta di classificazione acustica comunale a termini dell'art. 7, comma 1, L.R. n. 52/2000.

La proposta di classificazione acustica è disponibile all'esame presso la Segreteria Comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione su questo Bollettino, ogni soggetto interessato può presentare alla Segreteria Comunale del Comune di Mathi ed alla Provincia di Torino, osservazioni e proposte di cui l'Amministrazione Comunale terrà conto nell'adottare la Classificazione Acustica.

Nei sessanta giorni per l'esame della proposta di Classificazione acustica la documentazione è consultabile dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il Segretario Comunale
 Paolo Devecchi

Comune di Montescheno (Verbania Cusio Ossola)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15.12.2005. "Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale
 (omissis)
delibera

1. Di approvare il nuovo regolamento edilizio comunale, il quale, composto da n. 70 articoli e n. 10 allegati, è allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare che il regolamento edilizio comunale è conforme al regolamento tipo regionale ed assumerà efficacia con la pubblicazione della deliberazione (diventa esecutiva) per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Segretario Comunale
 Fernanda Munda

Comune di Nichelino (Torino)

Variante n. 12 strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, 2° e 4° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. - Adozione progetto preliminare

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
rende noto

che con deliberazione del C.C. n. 77 del 28.11.2005, divenuta esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare della Variante n. 12 strutturale al PRGC vigente, redatta ai sensi dell'art. 17, 2° e 4° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.; la citata deliberazione e gli atti tecnici che la costituiscono saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 30 gennaio 2006 sino al 28 febbraio 2006 con il seguente orario:

ore 10,00 - 12,00 da lunedì a venerdì presso il Servizio Progr. Urbanistica

ore 10,00 - 12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale

che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla citata deliberazione;

che durante il periodo suddetto chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Le eventuali osservazioni e proposte al progetto preliminare di variante n. 12 strutturale al P.R.G.C. vigente potranno essere presentate nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del deposito e perciò entro il 30 marzo 2006, ai sensi del citato art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Entro la medesima data è altresì possibile, ai sensi della L.R. n. 40/98, art. 20, 4° comma, presentare osservazioni in relazione alla compatibilità ambientale, da indirizzarsi anche all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione in oggetto, nel caso specifico alla Regione Piemonte.

Le osservazioni e proposte, indirizzate al Servizio Programmazione Urbanistica, dovranno essere redatte in triplice copia e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune; per maggiore chiarezza è possibile allegare elaborati esplicativi.

Nichelino, 23 gennaio 2006

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
 Nicola Balice

Comune di Nole (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2005. "Riforma del Vigente Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale
 (omissis)
delibera

1. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, in sede di parziale riforma del regolamento edilizio comunale già approvato con precedente deliberato consiliare n. 31 del 30/11/2004, le nuove disposizioni di cui al comma sesto dell'art. 57 del regolamento in parola, di cui all'allegato verbale della competente commissione consiliare n. 7/05, che forma parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire l'edificazione nei lotti edificabili interclusi.

2. Di dichiarare che la presente modifica non lede la conformità del regolamento approvato al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29/7/1999.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul B.U.R. ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L.R. n. 19 dell'8 luglio 1999, ferma restando la necessità della ripubblicazione, a norma di Statuto, della nuova disposizione all'albo pretorio comunale per gg. 15.

4. Darsi mandato all'ufficio tecnico comunale per la trasmissione della presente riforma contenuta nella presente delibera di approvazione alla Regione Piemonte, Assessorato all'Urbanistica, per debita conoscenza e presa d'atto, nonché verifica della conformità del nuovo testo allo schema tipo regionale.

5. Farsi espresso rinvio per tutto quanto non contenuto nel presente atto al precedente deliberato consiliare n. 31 del 30/11/2004.

Comune di Osasio (Torino)

Avviso per estratto di asta pubblica per alienazione di terreno comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che si procederà presso il Palazzo Municipale - piazza Castello n. 11 il giorno 24 febbraio 2006 ore 9,00 all'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta indicato nel presente avviso, con le modalità di cui all'art. 73 lett. c) del R.D. n. 827/1924 per la vendita del terreno di seguito indicato:

Prato irriguo classe 1 di Superficie mq 12.185 identificato al Catasto Terreni al foglio 4 mappale n. 178 - Importo a base d'asta Euro 54.500,00.

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore in aumento del prezzo a base d'asta. La vendita è ad unico e definitivo incanto. Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento della gara sono reperibili sul bando integrale che può essere richiesto in copia agli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11. Scadenza presentazione delle offerte:

ore 12 del 22 febbraio 2006.

Osasio, 18 gennaio 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Francesco Donvito

Comune di Oviglio (Alessandria)

Piano Particolareggiato: presa d'atto mancanza osservazioni ed approvazione definitiva (area Bigatti)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che nei tempi previsti né successivamente sono pervenute osservazioni al progetto di Piano Particolareggiato adottato con delibera del C.C. n. 19 in data 28.07.05;

2) Di approvare in via definitiva il Piano Particolareggiato redatto dall'arch. Paolo Bellora di Alessandria costituito dai seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale anche della presente deliberazione:

- Relazione illustrativa,
- Norme tecniche di attuazione del PP01
- Scheda quantitativa dei dati del piano
- Computo metrico estimativo

(omissis)

3) Di dare atto altresì che la presente deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel Piano Particolareggiato.

Comune di Pinasca (Torino)

Modifica all'art. 2 del Regolamento igienico edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2001

(omissis)

delibera

1) di modificare l'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" del Regolamento Edilizio comunale, sostituendolo come segue:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è formata da 7 componenti eletti dal consiglio comunale.

Uno dei componenti viene indicato dalla minoranza e viene eletto con votazione separata, cui non partecipa il gruppo di maggioranza.

Nella medesima seduta il consiglio comunale elegge il presidente della commissione.

3. I componenti sono scelti dal consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che:

abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; almeno due siano in possesso di diploma di laurea

abbiano riconosciuta conoscenza del territorio comunale derivante da precedenti esperienze;

E' ammessa la scelta di componenti nell'ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi professionali nonché da Enti o Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie di cui al comma 3, o che abbiano specifiche conoscenze in materia giuridica e nel campo della geologia.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali, e i soggetti che per legge, in rappresentanza d'altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti, comunque non oltre il termine di cui al successivo 9° comma.

7. I componenti della Commissione decadono: per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono almeno 4 componenti.

Comune di Pino Torinese (Torino)

Avviso affidamento incarico di progettazione - collaudo statico muro Osservatorio

Si rende noto che con determinazione n. 700 del 30/12/2005, ai sensi dell'art. 17 - comma 12 - della

Legge 109/94, è stato affidato "fiduciariamente" al professionista Ing. Giorgio Negro, con studio in Corso Giacomo Matteotti n. 31 a Torino, l'incarico di collaudatore statico del muro di sostegno in Via Osservatorio - scarpata a monte (tratto serbatoio acquedotto).

La scelta è stata effettuata in virtù del possesso di numerose esperienze qualificanti ed attinenti all'incarico oggetto di assegnazione, così come desunto da relativo curriculum professionale.

Pino Torinese, 19 gennaio 2006

Per il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Generale
Paolo Morra

Comune di Rocca d'Arazzo (Asti)

DCC n. 14 del 29/11/2005 "Modifica al vigente Regolamento Edilizio Comunale relativamente alla parte inerente la Commissione Edilizia"

Il Consiglio Comunale
(omissis)

2. La Commissione è composta da un numero di sette componenti eletti dal Consiglio Comunale. Nella prima seduta dopo la nomina viene eletto, dai membri della commissione stessa, il Presidente.

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio vigente come sopra proposto;

2) Di stralciare l'art. 2 del Regolamento Edilizio vigente sostituendolo con il nuovo approvato;

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell'art. 3, della L.R. 19/99;

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Roccabruna (Cuneo)

Modifica al regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale
(omissis)

delibera

1) di sopprimere la locazione "se nominata", riferita alla Commissione Edilizia, nel testo della variante al Regolamento Edilizio comunale approvata con deliberazione consiliare n. 16 del 27.07.2005, esecutiva ai sensi di legge;

2) di riapprovare il nuovo testo come sopra modificato della variante al Regolamento Edilizio comunale, comprensivo della soppressione del termine succitato, composto da n. 70 articoli con i relativi modelli allegati;

3) di dare atto che con le modifiche al Regolamento Edilizio in questione, il regolamento è conforme al regolamento tipo regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 29/7/1999 n. 548- 9691 ai

fini e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/1999;

(omissis)

Roccabruna, 17 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio
Simonetta Martini

Comune di Roure (Torino)

Modifica al comma 2 dell'art. 2 del regolamento edilizio

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.11.2005, il comma 2 del regolamento edilizio vigente viene modificato nel seguente modo:

2. La commissione è composta da cinque componenti, eletti dal Consiglio comunale, tra questi in sede di nomina viene individuato il presidente.

Comune di Santhia' (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2004 avente per oggetto " Modifica art. 56 Regolamento edilizio Sporgenze fisse e mobili"

Il Consiglio Comunale
(omissis)

delibera

- di modificare l'art. 56 del vigente Regolamento Edilizio, approvato con atto consiliare n. 53/02, introducendo nel 2° comma, al punto a) l'inciso indicato in neretto, come di seguito riportato:

art. 56 Sporgenze fisse e mobili

Comma 2° punto a):

1/6 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 mt. Per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad un'altezza non inferiore a 4,50 mt. dal piano stradale o in presenza di marciapiede, ad una altezza non inferiore a 2,70 mt. dallo stesso; nel caso di balconi di edifici situati nella zona I.U.A. la profondità massima non dovrà essere superiore a 1 m.

Santhia', 19 gennaio 2006

Il Segretario Generale
Livia Scuncio

Comune di Santhia' (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24 novembre 2005 avente per oggetto - Modifica art. 2 Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale
(omissis)

delibera

- di sostituire il II° comma dell'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 2002 come di seguito indicato: "la Commissione è composta da nove componenti eletti dal Consiglio Comunale";

- di dare atto che il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione saranno individuati con provvedimento del Sindaco nell'ambito dei nove componenti della Commissione, con turnazione periodica.

Santhia' 19 gennaio 2006

Il Responsabile Area Servizio Urbanistica
Maurizio Tascini

Comune di Savigliano (Cuneo)

Esito asta pubblica per vendita di immobili di proprietà comunale sito nel Comune di Savigliano in Via Giolitti angolo Via Einaudi

A seguito della determinazione del Settore Urbanistica e Territorio Reg. Gen. n. 1116, si rende noto l'esito dell'Asta Pubblica per la vendita immobili di proprietà comunale siti in Savigliano V. Giolitti angolo V. Einaudi identificati al N.C.E.U. al Foglio 114, mappale 306.

Importo a base d'asta - a corpo euro 1.158.000,00.

Criterio aggiudicazione: Art. 73, lett. c) - R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.

Partecipanti: n. 4

Data aggiudicazione: 12 dicembre 2005

Aggiudicataria: Impresa Costruzioni Taricco di Taricco Vittorio e geom. Gianfranco s.n.c. di Narzole - Via L. Einaudi n. 5

Importo di aggiudicazione: euro 1.452.000,00

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio
Licciardello Salvatore

Comune di Torino

Bando Generale n. 4 (2004) per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

In data 25/01/2006 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria della 1° tranche che comprende le domande con punteggio pari o superiore a 12 punti. E' possibile presentare opposizione alla graduatoria provvisoria entro il giorno 24/02/2006 con lettera raccomandata A/R indirizzata a: 2° Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. - C.so Dante n. 14 - 10134 Torino.

Comune di Torino

Bando Generale n. 4 (2004) per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

In data 25/01/2006 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli appartenenti alle FF.00. E' possibile presentare opposizione alla graduatoria provvisoria entro il giorno 24/02/2006 con lettera raccomandata A/R indirizzata a: 2° Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. - C.so Dante n. 14 — 10134 Torino.

Comune di Torino

Comunicazione di avvio di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto del metanodotto "Allacciamento SOCOGAS S.p.A." DN 100 (4") - 12 bar in Torino, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

Con atto del Sindaco in data 13 gennaio 2006 è stata indetta la Conferenza di Servizi tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, il Parco Fluviale del Po e la SMAT S.p.A. per il giorno 15 febbraio 2006 alle ore 9.45 presso il Comune di Torino, Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, via Meucci n. 4, 5° piano.

Il presente comunicato, unitamente all'atto del Sindaco, è depositato all'Albo Pretorio della Città di Torino a partire dal 25 gennaio 2006 e per quindici giorni consecutivi.

Lo stesso comunicato sarà pubblicato sul B.U.R. del 2 febbraio 2006.

Responsabile del procedimento è il Dirigente Coordinatore dell'Urbanistica, avv. Paola Virano.

E' possibile prendere visione della documentazione tecnica preliminare presso gli uffici del Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, via Meucci n. 4, 5° piano (tel. 011.44-30809/30806/30807).

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

Comune di Torre Mondovì (Cuneo)

Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28/12/2005 - Regolamento edilizio comunale. Modifica Commissione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare e sostituire l'articolo 2 del regolamento comunale edilizio, come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.3.2005, con il seguente:

"Articolo 2 - (Formazione della Commissione Edilizia)

1. La Commissione Edilizia e' l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione e' composta dal Responsabile del servizio Tecnico che la presiede, e da sei componenti, eletti dal Consiglio comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, (nonché i componenti di questo Consiglio comunale).

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

2) Di dare atto che tutti gli altri articoli di detto regolamento restano invariati.

3) Di dare atto che la modifica rientra tra quelle conformi al tipo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 08.7.1999, n. 19.

4) Di dare, altresì, atto che copia della modifica apportata dovrà essere inviata alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma della L.R. 08.7.1999, n. 19

Comune di Valle Mosso (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2005: "Modifica Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999, n. 19, la seguente modifica al Regolamento Edilizio Comunale, approvato come innanzi:

- Il comma 2 dell'art. 2 del regolamento è sostituito con il seguente:

"2. La Commissione è composta da n. 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale. La Commissione è presieduta dal più anziano dei componenti presenti."

2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, con le modifiche apportate con il presente atto, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D. C. R. 29/7/1999, n. 548-9691.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 18/7/1999, n. 19.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8/7/1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Vallo Torinese (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20 novembre 2005. Esame ed approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 19/99 il Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 66 articoli

3) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 29/7/1999 n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della

Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente Deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Segretario Comunale
Concetta Chisari

Comune di Viganella (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.12.2005. "Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il nuovo regolamento edilizio comunale, il quale, composto da n. 70 articoli e n. 10 allegati, è allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare che il regolamento edilizio comunale conforme al regolamento tipo regionale ed assumerà efficacia con la pubblicazione della deliberazione (divenuta esecutiva) per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Segretario Comunale
Fernanda Munda

Comune di Villa del Bosco (Biella)

Modifica al regolamento edilizio comunale

Il Comune di Villa del Bosco ha adottato il 30.11.2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 la modifica al Regolamento edilizio comunale L.R. 19/1999

(omissis)

1. Di provvedere, per quanto ampiamente illustrato nella premessa, ad apportare al vigente Regolamento Edilizio comunale le seguenti variazioni:

- l'art. 2, comma 2, risulta così riformulato: la Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Settore Edilizio o suo delegato che la presiede, e da 4 (quattro) componenti, eletti dal Consiglio comunale".

(omissis)

Il Sindaco
Giuseppe Peretti

Comune di Villanova d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 21 novembre 2005 "Proposta di Piano di Recupero in area 1B5 (parte) presentata dalla Società Alice S.r.l. e dai Signori Terrone Anna Maria e Basso Piergiorgio - Presa d'atto assenza di opposizioni ed approvazione definitiva" (esecutiva per decorrenza dei termini dal 29.12.2005)

(omissis)

Il Consiglio Comunale
delibera

1. Di prendere atto che, nei termini prescritti, non sono state prodotte osservazioni ed opposizioni alla proposta di piano di recupero presentata dalla Società Alice S.r.l. e dai Signori Terrone Anna Maria e Basso Piergiorgio, coniugi, in qualità di rispettivi proprietari, degli immobili ubicati in Villanova d'Asti, Via Oddone Blandino numeri 30, 32 e 34, descritti catastalmente al Foglio 30/A mappali numeri 683, 715 e 173 del Comune di Villanova d'Asti come predisposta a firma dell'Ing. Serra Mario con studio in Torino, in collaborazione con il Geom. Tiberini Giorgio con studio in Villanova d'Asti;

2. Di procedere, pertanto, all'approvazione definitiva, ai sensi di quanto in narrativa, in forza degli articoli 39 e 41 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dell'art. 5 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., del piano di recupero presentato dalla stessa Società Alice S.r.l. e dai Signori Terrone Anna Maria e Basso Piergiorgio.

Il Segretario Comunale
Gian Carlo Rapetti

Il Responsabile del Settore Tecnico
Giancarlo Nettini

Comune di Villar Dora (Torino)

Occupazione temporanea delle aree necessarie per la realizzazione di rete fognaria in Via Don Oreste Caramello, b.ta Baratta, b.ta Suppo, via Roma e via Andruino

Il Responsabile dell'area tecnica
(omissis)

È disposta a favore della SMAT S.p.a., con sede in Corso XI Febbraio n. 14 in Torino, l'occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio del Comune di Villar Dora, rappresentate negli elaborati approvati con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/09/2005, necessarie per la realizzazione delle opere stesse;

l'occupazione delle aree per la realizzazione dei lavori di cui al precedente comma, può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione in possesso, e comunque non oltre i termini stabiliti per la conclusione del procedimento espropriativo;

Villar Dora , 21dicembre 2005

Il Funzionario Responsabile
Emilio Richetto

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Avviso ad opponendum - Appalto 09/Alluvione 2000 - Secondo intervento di disalveo e sistemazioni idrogeologiche loc. Casetti-Cussalma in Comune di Locana

Il Sindaco,

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554,
invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa COGEIS S.p.a., con sede in Quincinetto (TO), via XXV Aprile, 2/15, esecutrice dei lavori di Alluvione autunno 2000 - Lavori di: "Appalto 09/Alluvione 2000 - Secondo intervento di disalveo e sistemazioni idrogeologiche loc. Casetti-Cussalma in Comune di Locana", assunti con contratto in data 20.01.2004, Rep. n. 179, registrato all'Ufficio delle Entrate di Cuorgnè in

data 22.01.2004 al n. 19, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Giovanni Bruno Mattiet

Provincia di Alessandria

D.D. 914/156079 del 05/12/2005. A.M.I.A.S. S.p.a. Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile dal Torrente Borbera in Comune di Borghetto Borbera

Il Dirigente Di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, all'A.M.I.A.S. S.p.a. il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Borbera in Comune di Borghetto Borbera ad uso potabile nella misura massima di 30 l/s e media di 7,5 l/s, assentita precedentemente al Consorzio Comuni per l'Acquedotto di Val Borbera con D.P.G.R. n. 4910 del 21/06/1984;

- La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal predetto D.P.G.R. n. 4910 del 21/06/1984;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

D.D. n. 915/156096 del 05/12/2005. A.M.I.A.S. S.p.a. Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile dal Torrente Agnellasca in Comune di Carrega Ligure

Il Dirigente Di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, all'A.M.I.A.S. S.p.a. il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Agnellasca in Comune di Carrega Ligure ad uso potabile nella misura di 70 l/s, assentita precedentemente al Consorzio Comuni per l'Acquedotto di Val Borbera con D.P.G.R. n. 9604 del 06/11/1985;

- La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal predetto D.P.G.R. n. 9604 del 06/11/1985;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

D.D. n. 919/156592 del 06/12/2005. A.M.I.A.S. S.p.a. Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso civile dal Torrente Cravaglia in Comune di Borghetto Borbera

Il Dirigente Di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, all'A.M.I.A.S. S.p.a. il subingresso nella concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Cravaglia in Comune di Borghetto Borbera ad uso civile (igienico per impianto di depurazione) nella misura massima di 0,83 l/s e media di 0,0077 l/s, assentita precedentemente all'Azienda Consortile Intercomunale Bacino dello Scrivia con Determinazione Dirigenziale n. 371 Prot. 32637 del 04/06/1998;

- La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta Determinazione Dirigenziale n. 371 Prot. 32637 del 04/06/1998;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

D.D. 16 novembre 2005 n. 699 - L.R. 45/1989. Ditta Manera Livio. Autorizzazione in sanatoria per la conservazione ed il completamento di lavori di scotico superficiale del terreno e successivo scasso per impianto di nuovo vigneto in località Costa, nel Comune di Terzo (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

Provincia di Alessandria

D.D. 22 dicembre 2005 n. 726 - L.R. 45/1989. Ditta Alzapiedi Massimo. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per la realizzazione di un fabbricato residenziale bifamiliare e piscina ad uso privato sul lotto 10 del P.E.C.O. n. 1 in località Capellette, nel Comune di Ovada (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

Provincia di Alessandria

D.D. 30 dicembre 2005 n. 738 - L.R. 45/1989. Ditta Priarone Franco Leone. Autorizzazione ad effettuare modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo per lavori di sistemazione fondiaria finalizzati all'impianto e reimpianto vigneti nell'Azienda Agricola Podere La Guardia, nel Comune di Morsasco (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

Provincia di Alessandria

D.D. 09 gennaio 2006 n. 6 - L.R. 45/1989. Ditta Grillo Fortunato. Autorizzazione in sanatoria per la conservazione ed il completamento di lavori di sistemazione agraria, impianto di vigneto, prato stabile e rimboschimento compensativo, in località Cascina Bianca, nel Comune di Casine (AL)

(omissis)

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

Provincia di Asti

Ordinanza istruttoria relativa alla domanda di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee in Comune di Castelnuovo Calcea (AT) per uso autolavaggio. Istanza 731/05

Il Dirigente del Settore Ambiente

Vista la domanda presentata in data 22/11/2005 dal Sig. Masoero Ezio (omissis) in qualità di legale rappresentante della Ditta Oasi S.r.l. di Masoero Ezio, con sede in Castagnole L. (AT) Via F.lli Vicari 194, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da un pozzo con le seguenti caratteristiche:

Portata massima 0,13 l/s; portata media 0,016 l/s ad uso autolavaggio

Comune dove è ubicata l'opera di presa: Castelnuovo C. (AT); F 7 e p 493;

Intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12;

Acquisiti i pareri prescritti;

Vista la L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i.;

Visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

ordina

che la domanda di derivazione n. 731/05 sopracitata allegata in copia al presente avviso, ed i documenti ad essa allegati, siano depositati presso Questo Servizio per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi a decorrere dal 27/01/2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio;

che copia della predetta ordinanza, unita a copia dell'istanza, sia pubblicata, dal 27/01/2006, per giorni 15 (quindici) consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune di Castelnuovo Calcea (AT);

che la visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/90 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 24/02/2006 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Sala Ambiente della Provincia di Asti; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data;

che la presente ordinanza venga pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e Avvisi del sito internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria relativa alla prima domanda;

che copia dell'ordinanza sia inoltre trasmessa all'Autorità Di Bacino Del Fiume Po; all'A.I.P.O.; all'A.R.P.A. Dipartimento Prov.le di Asti; al Comando R.F.C. Interregionale Nord; al Comune di Castelnuovo Calcea (AT); al richiedente.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90; a tal proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Asti, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Risorse Idriche e la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Carmen Gatti.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

Asti, 24 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 4023 in data 24.09.2003. Concessione di derivazione d'acqua da falda freatica sotterranea, a mezzo di pozzo, in comune di Viverone per uso agricolo. Prat. 222BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20 maggio 2003 dal Sig. Massimo Zaniboni, in qualità di richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. e del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Signor Massimo ZANIBONI (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Viverone (foglio n. 8, mappale n. 152), moduli massimi 0,03 e medi 0,0025 d'acqua da utilizzare per scopi irrigui, con obbligo di restituzione delle colature nella stessa falda sotterranea mediante percolazione naturale;

Di accordare ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall'articolo 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione stessa, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del corrispondente canone, in ragione di Euro 3,17 per l'anno solare in corso, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e congruaggio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1208 di Rep. in data 20 maggio 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in

dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche:
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 613 del 30 dicembre 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Amici di zampa"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Amici di Zampa", con sede legale ed operativa in Corso Langhe n. 26 - 12051 Alba, (omissis), al nr. 328 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "sanitaria".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 619 del 30 dicembre 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Associazione di Volontariato Roccaforte Viva"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione di Volontariato Roccaforte Viva, con sede legale ed operativa in Via IV Novembre 15 - 12088 Roccaforte Mondovì, (omissis), al nr. 329 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 620 del 30 dicembre 2005. Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione "Associazione Giacche Verdi Raggruppamento Piemonte Gruppo Provinciale di Cuneo"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l' "Associazione Giacche Verdi Raggruppamento Piemonte, Gruppo Provinciale di Cuneo (A.Gi.V.)", con sede legale ed operativa in Via Regina Margherita n. 30 - 12042 Bra, (omissis) al nr. 330 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "protezione civile".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 assunta in data 28.11.2005, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto: "Declassificazione di alcuni tratti delle S.P. n. 307, 308 e 289 tronchi vari e dismissione al Comune di Peveragno. Assunzione a carico provinciale di un tratto di strada comunale Peveragno-Pradeboni

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

(omissis)

di declassificare da provinciale a comunale, con conseguente dismissione dal demanio della Provincia, i seguenti tratti stradali in quanto non più rispondenti all'uso ed alle tipologie proprie delle strade provinciali:

- S.P. n. 307 il tratto compreso tra Viale Vittorio Veneto e S. Giovenale (Chiesa) della lunghezza di ml 1.950

- S.P. n. 308 il tratto compreso tra l'innesto con la S.P. n. 5 (presso Peveragno-Ponte Josina) - Montefalorio (Chiesa) della lunghezza di ml 1.350

- S.P. n. 289 il tratto compreso tra l'innesto con la S.P. n. 5 e Madonna dei Boschi (Piazzale Istituto Salesiani) della lunghezza di ml 2.100

di classificare a provinciale con conseguente assunzione nel demanio della Provincia il tratto della strada Comunale Peveragno-Pradeboni compreso tra l'innesto con la S.P. n. 289 (Peveragno-Madonna dei Boschi) e frazione Pradeboni (Chiesa) della lunghezza di ml. 5.850

di trasmettere estratto della presente deliberazione congiuntamente all'estratto della deliberazione del Comune di Peveragno alla Regione Piemonte per la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Peveragno (Cuneo) Deliberazione del Consiglio Comunale di Peveragno n. 47 assunta in data 30.09.2005 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto: "Assunzione a carico del Comune di Peveragno di alcuni tratti delle strade provinciali n. 307-308 e 289 (tronchi vari) dismessi alla Provincia di Cuneo"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di classificare nell'ambito delle strade comunali - ai sensi dell'art. 1 2° comma della L.R. n. 86/1996 le seguenti strade dismesse dalla Provincia di Cuneo:

1. S.P. n. 307 tratto compreso tra Viale Vittorio Veneto e S. Giovenale (Chiesa) per una lunghezza complessiva di 1.950 metri

2. S.P. n. 308 tratto compreso tra l'innesto con la S.P. n. 5 (presso Peveragno-Ponte Josina) - Montefalorio (Chiesa) per una lunghezza complessiva di 1.350 metri

3. S.P. n. 289 tratto compreso tra l'innesto con la S.P. n. 5 e Madonna dei Boschi (Piazzale dell'Istituto Salesiani) per una lunghezza complessiva di 2.100 metri

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Comune di Peveragno n. 48 assunta in data 30.09.2005 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto "Dismissione di un tratto della S.C. Peveragno - Pradeboni assunto a carico della Provincia di Cuneo"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di esprimere parere favorevole per quanto attiene alla dismissione a favore della Provincia di Cuneo, di un tratto della strada comunale "Peveragno - Pradeboni" per la complessiva lunghezza di 5.850 metri, compreso tra l'innesto della S.P. n. 289 (Peveragno - Madonna dei Boschi) e la Frazione Pradeboni (Chiesa)

(omissis)

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1470 in data 2.1.2006. Pozzo n. 5826 i Comune di Cuneo

Il Dirigente

Vista la domanda in data 7.11.05 dell'Azienda Agricola Banchio Graziano, con sede in Revello Via Vecchia Cavour n. 2 Revello, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5826 in Comune di Cuneo per moduli massimi 0,45 ad uso agricolo (antibrina) e per moduli massimi 0,20 e medi 0,033 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. N.7247/05/PU

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Cuneo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cuneo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Cuneo 12100 Cuneo

Alla Ditta Banchio Graziano Via Vecchia Cavour 2 12036 Revello

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 6 Marzo 2001 alle ore 11,30, con ritrovo presso il municipio di Cuneo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Cuneo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 2 gennaio 2006.

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1480 in data 17.1.2006. Pozzo n. 5823 in Comune di Centallo

Il Dirigente

Vista la domanda in data 19.10.05 dell'Azienda Agricola Rosso Ettore, con sede in Cuneo Via Pollino n. 21/b, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5823 in Comune di Centallo per moduli massimi 0,18 e medi 0,018 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 61247/05/PU

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Centallo, per la durata di quindici

giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Centallo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Centallo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Centallo 12044 Centallo

All'Azienda agricola Rosso Ettore Via Pollino n. 21/b 12100 Cuneo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 6 Marzo 2006 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Centallo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Centallo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 17 gennaio 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 46-210056/2005. Cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Gruppo di volontariato Vincenziano Parrocchia S. Teresina di Gesù Bambino Torino" sede legale in Torino, Via G Da Verazzano, 48

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Gruppo di volontariato Vincenziano Parrocchia S. Teresina di Gesù Bambino Torino" con sede legale in Torino Via G. Da Verazzano, 48 è cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio -Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 giugno 2005

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 232-223687/2004. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile, tutela e promozione dei diritti dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione per la cooperazione e lo sviluppo ASCOS", con sede legale in Torino - Via Carena ,16 /A

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Associazione per la cooperazione e lo sviluppo ASCOS" con sede legale in Torino -Via Carena, 16/A, è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Impegno Civile, tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 agosto 2004

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 233-223682/04. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Associazione Ismaele", con sede legale in Romano C.se (To) - via Pontechiusella, 29

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Associazione Ismaele" con sede legale in Romano C.se (To) - via Pontechiusella , 60 e sede operativa Via S. Giovanni Bosco, 60 c/o Istituto Salesiano Miss. Cardinal Cagliero Ivrea (To), è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 agosto 2004

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 234-223658/04. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Genti e Città", con sede legale in Torino - via Perrone, 3 bis

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Genti e Città" con sede legale in Torino - via Perrone, 3 bis è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 agosto 2004

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 235-223652/04. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "E.S. Essere Solidali", con sede legale in Torino - via Lussimpiccolo, 30

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "E.S. Essere Solidali" con sede legale in Torino -via Lussimpiccolo, 30 è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 agosto 2004

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 236-223636/04. Cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Torino Gesu' Adolescente", con sede legale in Torino, Via Revello, 35

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Torino Gesu' Adolescente" con sede legale in Torino Via Revello, 35 è cancellata dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Socio -Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 agosto 2004

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 237-223621/04. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Zerotre", con sede legale in Torino - P.zza Polonia, 94 c/o Ospedale Regina Margherita

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Zerotre" con sede legale in Torino - P.zza Polonia, 94 c/o Ospedale Regina Margherita, è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socioassistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 agosto 2004

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 239-226563/04. Cancellazione dalla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-assistenziale - dell'Organizzazione di Volontariato "Casa di Pronto Accoglienza Vita", con sede legale in Orbassano (To) Strada Volvera, 11

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Casa di Pronto Accoglienza Vita" con sede legale in Orbassano (To) Strada Volvera, 11, è cancellata dalla Sezione provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio-assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 agosto 2004

Il Dirigente
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 905-470525/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10156

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 905-470525/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10156

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Borgogno Giovanni Battista (omissis) con sede legale in Volvera, Regione Baruta n. 60, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica mediante pozzo, in Comune di Volvera - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 22 n. 11 - in misura di litri/sec massimi 10 e medi 4,85 per complessivi metri cubi annui 76.300 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/11/2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e

anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 906-470545/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10154

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 906-470545/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10154

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Demasi Salvatore - (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Sangano - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 7 n. 35 - in misura di litri/sec massimi 2,5 e medi 0,11 per complessivi metri cubi annui 3,600 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-11-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 907-470568/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10155

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 907-470568/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10155

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria all'Azienda Agricola Tesio Fratelli (omissis) con sede legale in Santena, Via Quaglia n. 10, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Chieri - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 81 n. 94 - in misura di litri/sec massimi 15 e medi 0,93 per complessivi metri cubi annui 14.580 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-11-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 908-470590/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10153

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 908-470590/2005 del 22-11-2005 - Codice univoco: TO-P-10153

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Cavaglià Luciano (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Cambiano - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 21 n. 25 - in misura di litri/sec massimi 16,2 e medi 2,88 per complessivi metri cubi annui 45.360 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-11-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge " (omissis)

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 985-493502/2005 del 13-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10157

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 985-493502/2005 del 13-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10157

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Viridea S.r.l. (omissis) con sede legale in Cusago (MI), Viale Europa n. 11, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Settimo Torinese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 47 n. 18 - in misura di litri/sec massimi 20 e medi 9,5 per complessivi metri cubi annui 300.000 ad uso irriguo a fini florovivaistici senza restituzione, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13-12-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. "(omissis)

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 987-493753/2005 del 13-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10159

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 987-493753/2005 del 13-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10159

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Vibrolux Srl (omissis) con sede legale in Torino, Via Napoleone n. 22, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Sant'Ambrogio - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 18 n. 408 - in misura di litri/sec massimi 1 e medi 0,06 per complessivi metri cubi annui 1.850 ad uso industriale, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso industriale, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13-12-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

E' fatto obbligo al titolare della presente concessione di realizzare indispensabili accorgimenti al fine di evitare ogni possibile fonte d'inquinamento accidentale delle falde, nonché di infortunio/intrusione casuale, provvedendo alla sicura chiusura superficiale del manufatto. Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo, è a carico del titolare.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. (omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 991-494640/2005 del 14-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10161

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 991-494640/2005 del 14-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10161

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria al Consorzio Irriguo Oitana - (omissis) - con sede legale in Castagnole Piemonte, Via Roma n. 2, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea profonda mediante pozzo, in Comune di Castagnole Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 24 n. 106 - in misura di litri/sec massimi 90 e medi 40 per complessivi metri cubi annui 628.000 ad uso irriguo, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-12-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 2 - 16819/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Centro Famiglia" con sede legale in Chieri (TO), via San Domenico, 3

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Centro Famiglia", con sede legale in Chieri (To), Via San Domenico, 3 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 26 gennaio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 3 - 16839/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes" con sede legale in Piossasco (To) P.zza Tenente Nicola, 2

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes", con sede legale in Piossasco (To), P.zza Tenente Nicola, 2 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 26 gennaio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 4 - 17526/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Servizio Emergenza Anziani Rivoli" con sede legale in Rivoli (TO), Via F.lli Piol, 44

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Servizio Emergenza Anziani Rivoli", con sede legale in Rivoli (To), Via F.lli Piol, 44 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 26 gennaio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 4 - 209293/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti - dell'Associazione di volontariato "Penelope - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse - Onlus - Associazione Territoriale Piemonte" con sede legale in Borgaro Torinese (TO), P.zza Europa, 1/A

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Penelope - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse - Onlus - Associazione Territoriale Piemonte", con sede legale in Borgaro Torinese (To), P.zza Europa, 1/A è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 aprile 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 5 - 17536/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Casa di Zaccheo Onlus" con sede legale in Torino, Via Rosario di Santa Fe', 7

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Casa di Zaccheo Onlus", con sede legale in Torino, Via Rosario di Santa Fe', 7 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 26 gennaio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 18 - 44200/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile - dell'Associazione di volontariato "Orizzonti in Libertà" con sede legale in Torino C.so Toscana, 15/H

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Orizzonti in Libertà", con sede legale in Torino, C.so Toscana, 151b è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 febbraio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 23 - 58646/2005 - Iscrizione alla Sezione Provin-

ziale del Registro. Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Servizio Emergenza Anziani Chivasso" siglabile "S.E.A. Chivasso" con sede legale in Torino Via Toselli, 1.

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Servizio Emergenza Anziani Chivasso" siglabile "S.E.A. Chivasso", con sede legale in Torino Via Toselli, 1, è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 febbraio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 24 - 61339/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti- dell'Associazione di volontariato "I Chayka" con sede legale in Torino Via Principe Tommaso, 42

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "I Chayka", con sede legale in Torino, Via Principe Tommaso , 42 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e Tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 febbraio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 26 - 69758/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno civile e tutela e promozione dei

diritti - dell'Associazione di volontariato "Associazione Risorsa" con sede legale in Torino Via Sant'Agostino, 20 c/o CIPES Piemonte

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Associazione Risorsa", con sede legale in Torino Via Sant'Agostino, 20 c/o CIPES Piemonte è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 1 marzo 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 26 - 258948/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti - dell'Associazione, di volontariato "Associazione Famiglie Nuove Piemonte" con sede legale in Torino, Via Feletto, 15

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Associazione Famiglie Nuove Piemonte", con sede legale in Torino, Via Feletto, 15 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 maggio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 29 - 62328/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato -Sezione impegno civile e tutela e promozione dei

diritti dell'Associazione "Associazione di Volontariato Kalos" con sede legale in Torino Via Toselli, 1

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Associazione Di Volontariato Kalos", con sede legale in Torino Via Toselli, 1 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e Tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 marzo 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 31 - 80758/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Vides Ascolt'amici" con sede legale in Rivalta di Torino (TO) P.zza Bionda, 8

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Vides Ascolt'amici", con sede legale in Rivalta di Torino (To) P.zza Bionda, 8 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 marzo 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 40 - 298931/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti - dell'Associazione di volontariato "D.I.V.A. Donne Italiane Volontarie Associate" con sede legale in Torino, Via Lesegno, 79

Il Dirigente

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "D.I.V.A. - Donne Italiane Volontarie Associate", con sede legale in Torino, Via Lesegno, 79 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 giugno 2005

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 45 - 304843/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Telesoccorso Valpellice - Onlus" con sede legale in Torre Pellice (To), Via Arnaud, 30

Il Dirigente

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "Telesoccorso Valpellice - Onlus", con sede legale in Torre Pellice (To), Via Arnaud, 30 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 giugno 2005

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 48 - 319592/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Associazione Argentino Italiana" con sede legale in Torino, Via Petitti, 19

Il Dirigente

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "Associazione Argentino Italiana", con sede legale in Torino, Via Petitti, 19 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23 giugno 2005

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 49 - 319579/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti dell'associazione "Peter Pan a Chernobyl" - O.N.L.U.S con sede legale in Alpignano (To), Via Cavour, 60

Il Dirigente

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "Peter Pan a Chernobyl"- O.N.L.U.S. , con sede legale in Alpignano (To), Via Cavour, 60 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e promozione e tutela dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23 giugno 2005

Il Dirigente

Servizio Solidarietà Sociale

Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 58 - 341474/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "AmicoBUS Invalidi Civili" con sede legale in Torino Via Vandalino n. 82/28

Il Dirigente

(omissis)

determina

L'Associazione di volontariato "AmicoBUS Invalidi Civili", con sede legale in Torino, Via Vandalino n. 82/28 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 luglio 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 70 - 366786/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti dell'associazione "Chernobyl 2000", con sede legale in Borgaro Torinese (To), Via San Pietro, 2

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Chernobyl 2000", con sede legale in Borgaro Torinese (To), Via S. Pietro, 2 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e promozione e tutela dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94 s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 agosto 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 71 - 366777/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Presenza Solidale" con sede legale in Torino, c/o Parrocchia S. Giacomo Apostolo, Via Damiano Chiesa, 53

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Presenza Solidale", con sede legale in Torino, do Parrocchia S. Giacomo Apostolo, Via Damiano Chiesa, 53 è iscritta alla Sezione

Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94 s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 agosto 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 72 - 366769/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Aquila e Priscilla" con sede legale in Torino, Via XXV Aprile, 104/10

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Aquila e Priscilla", con sede legale in Torino, Via XXV Aprile, 104/10 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94 s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 agosto 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 74 - 368763/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti - dell'associazione "Cerchio degli uomini" con sede legale in Torino, C.so Vercelli, 8

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Cerchio degli uomini", con sede legale in Torino, C.so Vercelli, 8 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e promozione e tutela dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 agosto 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 86 - 389499/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Albedo Onlus" con sede legale in Giaveno (To), P.zza S. Lorenzo, 41

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Albedo Onlus", con sede legale in Giaveno (To), Piazza S. Lorenzo, 41 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 settembre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 97 - 401961/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "D.A.T.A.R.C. Disabilità e Ausili a Tecnologia Avanzata per la Riabilitazione e la Comunicazione" con sede legale in Rivoli (TO), Via Roma, 16

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "D.A.T.A.R.C. Disabilità e Ausili a Tecnologia Avanzata per la Riabilitazione e la Comunicazione", con sede legale in Rivoli (TO), Via Roma, 16 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 27 settembre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 110 - 404543/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Gruppo Rangers G.R.M.P. Madonna dei Poveri" con sede legale in Collegno (To), Via Vespucci, 17

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Gruppo Rangers G.R.M.P. Madonna dei Poveri" con sede legale in Collegno (To), Via Vespucci, 17 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 4 ottobre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 123 - 417626/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti - dell'associazione "Associazione Genitori Adulti e Fanciulli Handicappati" - siglabile "A.G.A.F.H." con sede legale in Orbassano (To) Strada Volvera, 25

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione, di volontariato "Associazione Genitori Adulti e Fanciulli Handicappati" - siglabile "A.G.A.F.H.", con sede legale in Orbassano (To), Strada Volvera, 25 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e promozione e tutela dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 ottobre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 124 - 419409/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti - dell'Associazione di volontariato "S.O.S. Yugoslavia" con sede legale in Torino, Via Reggio, 14

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "S.O.S. Yugoslavia ", con sede legale in Torino, Via Reggio, 14 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte. entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94 e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 ottobre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 125 - 417603/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione - Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Il Mosaico" con sede legale in Torino, Via Bagetti, 28/a

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Il Mosaico", con sede legale in Torino, Via Bagetti, 28/a è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 ottobre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 134 - 431065/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Liberamente Onlus" con sede legale in Torino, Via Vassalli Eandi, 18

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Liberamente Onlus". con sede legale in Torino, Via Vassalli Eandi, 18 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4. della L.R. 38/94 e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino 21 ottobre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 144 - 465408/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio Assistenziale - dell'associazione "Aporti Aperte" con sede legale in Torino, C.so Novara, 64 c/o Idea Solidale

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Aporti Aperte" con sede legale in Torino, C.so Novara, 64 c/o Idea Solidale è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e

pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21 novembre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 157 - 479903/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti - dell'associazione "Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese" con sede legale in Venaria (To), via Verga, 8

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese" con sede legale in Venaria, Via Verga, 8 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 1 dicembre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 189 - 503644/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione - Socio Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "AVASS Valli Chisone e Germanasca" con sede legale in Villar Perosa (To), Via Asiago, n. 5

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "AVASS Valli Chisone e Germanasca", con sede legale in Villar Perosa (To), Via Asiago, n. 5 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e

pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94e s.m.i.;

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28 dicembre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 191 - 507333/2005 - Iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale - dell'Associazione di volontariato "Madre Teresa" con sede legale in Moncalieri (To), Fraz. Testona via Boccardo 7

Il Dirigente
(omissis)
determina

L'Associazione di volontariato "Madre Teresa", con sede legale in Moncalieri (To), fraz. Testona Via Boccardo n. 7 è iscritta alla Sezione Provinciale di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell' art. 4 della L.R. 38/94 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29 dicembre 2005

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 11 del 17 gennaio 2006 - Organizzazione "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Cannobio" con sede in Cannobio (VB), Via Giovanola. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola - Sezione socioassistenziale

Il Dirigente
(omissis)
determina

di cancellare l'Organizzazione "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Cannobio" con sede in Cannobio (VB) Via Giovanola dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola - Sezione Socio Assistenziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L. n. 266/91.

Il Dirigente
Mario Brignone

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Asportazione materiale litoide dal Torrente Anza in Comune di Ceppo Morelli

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda della Società Edison S.p.A. - Gestione Idroelettrica, con sede in Bolzano in via Claudia Augusta n. 181 (omissis), per essere autorizzata all'esecuzione dei lavori di asportazione materiale litoide dal Torrente Anza in Comune di Ceppo Morelli (VB), finalizzati allo sfangamento della diga dell'impianto idroelettrico di Battiglio;

visto il R.D. 25.07.1904 n. 523, art. 97, la legge 18.05.1989, n. 183, la legge 05.01.1994, n. 37, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 26 del 11.12.1997 e n. 18 del 26.04.2001, la D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002:

dispone

che la domanda suddetta, corredata dagli elaborati progettuali redatti dal geom. Mauro Scienza, sia depositata presso il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi, anche all'Albo Pretorio del Comune di Ceppo Morelli (VB).

Le eventuali opposizioni, redatte in carta da bollo di Euro 14,62 potranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania presso gli Uffici di Via Romita n. 13 bis a Domodossola (VB).

Domodossola, 19 Gennaio 2006.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella

Pratica d35_R.D. 523/1904 Art. 94 - Polizia idraulica - Istanza per autorizzazione estrazione di materiale lapideo lungo il torrente Elvo, nel tratto compreso fra la confluenza del torr. Oremo e la passerella, nel comune di Borriana (BI) Ditta Cave di Mongrando e Vigliano s.r.l., Via per Cerrione 3, 13888 Mongrando (BI)

Il Responsabile del Settore

Vista la domanda in data 26/09/2005 e gli atti tecnici ad essa allegati, con la quale la Ditta Cave di Mongrando e di Vigliano s.r.l. con sede in via per Cerrione n. 3 nel comune di Mongrando, richiede l'autorizzazione ad estrarre materiale litoide dall'alveo del torrente Elvo nel Comune di Borriana.

Considerato che l'intervento proposto rientra nelle attività finalizzate alla conservazione della sezione utile di deflusso;

Visto il R.D. 25.07.1904, art. 97, la legge 18.05.1989 n. 183, la legge 5.01.1994 n. 37, la deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 9.11.1995 n. 20;

Dispone

che la domanda suddetta, corredata dei disegni e degli elaborati tecnici redatti dalla Ditta in argomento, sia depositata presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella, per la durata di quindici

giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione in ore di Ufficio.

Copia della domanda e degli atti tecnici ad essa allegati sono stati pubblicati, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune di Borriana dal 11/10/2005 al 27/10/2005.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in carta da bollo da Euro 14,62 potranno essere presentate entro otto giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella.

Il Responsabile del Settore
Felice Storti

Regione Piemonte - Direzione Industria

Istanza 26/07/2005 della Nuova Cives s.r.l. di rinnovo della Concessione Mineraria "Bric Carlevà" in località "Croce" nel territorio dei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO)

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che la Ditta Nuova Cives s.r.l. con sede legale in via Paleocapa 11/9 - 17100 Savona (SV) e sede operativa e stabilimento in località "Croce", 10080 Vidracco (TO), (omissis) in persona del rappresentante legale Signor Ferrero Matteo, (omissis), ha chiesto - con istanza in data 26/07/2005 - il rinnovo della concessione mineraria per olivina e magnesite, denominata "Bric Carlevà", in località "Croce" nel territorio dei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO).

La domanda - con i relativi allegati - sarà pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni di Vidracco, Baldissero Canavese e Castellamonte (TO) per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 02 febbraio 2006.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate alle Segreterie dei Comuni sopra indicati durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Torino, 23 gennaio 2006

Il Direttore Regionale Industria
Giuseppe Benedetto

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade - Torino

Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo: "Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria by-pass della zona in frana in località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli - S.R. 549 (Cod. ARES: 301AN00)"

L'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, nella qualità di Ente espropriante delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto

comunica

- Che presso l'ufficio espropri della propria sede, dalle ore 9,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nonché presso i competenti Uffici dei Comuni di Ceppo Morelli,

Macugnaga, Calasca Castiglione, sono depositati, sino al 6.3.2006, a partire dal 2.2.2006, i seguenti documenti:

- Relazione generale dell'opera
- Piano particellare d'esproprio
- Elenco delle ditte intestate in Catasto
- Che ai sensi dell'art. 12 del T.U. espropri approvato con il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa;
- Che le funzioni del Responsabile del Procedimento (R.U.P. ex L. 109/94) sono svolte dal Dirigente Nuove Costruzioni, Arch. Riccardo Lorzio;
- Che ogni provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo, o di sue singole fasi, sarà emanato su proposta del Responsabile del Procedimento Espropriativo, e Direttore dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Giancarla Lingua;
- Che le eventuali osservazioni scritte, in busta chiusa riportante la dicitura "osservazioni su: Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria by-pass della zona in frana in località Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli - S.R. 549 (Cod. ARES: 301AN00), dovranno pervenire presso la sede dell'ARES Piemonte - Agenzia Regionale delle Strade, Via Belfiore 23, 10125 Torino entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del 6.3.2006.

Il Commissario Straordinario
Luciano Ponzetti

Comune di Alice Castello (Vercelli)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune

Il Sindaco

Vista la L.R. n. 52 del 20/10/2000 e la D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001;

avvisa

Che a far data da oggi è avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di Alice Castello.

La relazione descrittiva e gli elaborati relativi alla proposta di zonizzazione acustica per il Comune di Alice Castello, adottata con deliberazione C.C. n. 36 del 17/12/2005, sono depositati presso l'ufficio Segreteria del Comune. Chiunque può prendere visione dei suddetti atti nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni e sarà pubblicato sul B.U.R.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall'avvio della procedura ogni soggetto interessato può presentare, al Comune di Alice Castello ed alla Provincia di Vercelli, proposte ed osservazioni.

Alice Castello, 2 febbraio 2006

Il Sindaco
Vittorio Petrino

Comune di Castelnuovo Calcea (Asti)

Avvio procedura di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto che, con D.C.C. n. 11 del 25.03.04, è stata avviata la procedura di classificazione acustica del territorio comunale.

La proposta, unitamente agli elaborati adottati, è visibile presso l'Ufficio di Segreteria a partire dalla data del presente avviso, nel seguente orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Chiunque potrà presentare proposte ed osservazioni in forma scritta alla Provincia di Asti ed al Comune di Castelnuovo Calcea entro 60 giorni dalla scadenza di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Sede Municipale, 26 gennaio 2006.

Il Responsabile del Servizio
Marco Marchisio

Provincia di Cuneo

Progetto di coltivazione di cava "Capitto" in Comune di Govone. Proponente: Ruella Giuseppe Escavazioni, Via San Giovanni Bosco 18, Fubine (AL). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 29 Dicembre 2005 il Sig. Ruella Giuseppe, (omissis), in qualità di titolare dell'impresa individuale Ruella Giuseppe Escavazioni, Via San Giovanni Bosco 18, Fubine (AL), ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di coltivazione di cava "Capitto" in Comune di Govone (prot. generale di ricevimento n. 61255 in data 29.12.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 02.01.2006 con n. ord. 01/VAL/2006).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 28.12.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè dal 02.01.2006.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 15 Febbraio 2006 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 31.05.2006, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento

designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente del Settore Risorse Idriche ed Energetiche; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Risorse Idriche
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Progetto di impianto di cogenerazione Alba Power a servizio dello stabilimento Ferrero e della rete di teleriscaldamento Egea della Città di Alba. Proponente: Alba Power S.p.A., Via Vivaro 2, Alba. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 05 Dicembre 2005 il Sig. Pier Paolo Carini, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Alba Power S.p.A. con sede legale in Alba, Via Vivaro 2, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di impianto di cogenerazione Alba Power a servizio dello stabilimento Ferrero e della rete di teleriscaldamento Egea della Città di Alba (prot. generale di ricevimento n. 57476 in data 05.12.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 12.12.2005 con n. ord. 25/VAL/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 29.11.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè dal 30.11.2005.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 25 Gennaio 2006 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 10.05.2006, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa

Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente
Luciano Fantino

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche

Progetto dei "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Calamia a protezione dell'abitato nel Comune di Settimo Vittone" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40

In data 03.11.2005 il Sig. Peretto Mauro in qualità di Sindaco del Comune di Settimo Vittone con sede nel Comune di Settimo Vittone (TO) Via Marconi, n. 12 ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Progetto dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Calamia a protezione dell'abitato" allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito -Via Principe Amedeo 17- Torino dalle ore 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di Determinazione del Direttore Regionale alle Opere Pubbliche in data 23.12.2005 n. 2151, il Responsabile del Procedimento designato è l'Arch. Andrea Tealdi mentre il Responsabile dell'istruttoria cui rivolgersi per ogni informazione sullo stato del procedimento di che trattasi è l'Arch. Enzo Palmesano, nella sede di Via Belfiore 23- 10125 Torino dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 011.432.4978, 011.432.3116.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Andrea Tealdi

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Garessio - Attraversamento rio Parone con linea elettrica aerea bt 0.220 kV - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 7/2005

Procedimento:

Richiesta di nulla osta per un attraversamento con linea elettrica aerea bt a 0.220 kV in cavo precordato del Rio Parone nel Comune di Garessio, loc. Trappa.

Data di avvio: 27 dicembre 2005

N. protocollo dell'istanza: 62895/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione regionale Trasporti

Definizione dell'Accordo di Programma per l'Adeguamento della Viabilità lungo la ex S.S. 23 in corrispondenza del Progetto di Parco Commerciale localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo adiacente al Parco naturale di Stupinigi. Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997; ed ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 7/2005

In data 15.04.2005 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Vinovo, il Comune di Nichelino e la Società "Campi di Vinovo S.p.A." preordinato alla definizione dell'Accordo di Programma per l'Adeguamento della Viabilità lungo la ex S.S. 23 in corrispondenza del Progetto di Parco Commerciale localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo adiacente al Parco naturale di Stupinigi.

Con Deliberazione n. 17-1806 del 16.12.2005, con la quale sono stati confermati i contenuti del suddetto Protocollo di Intesa, la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Trasporti per la gestione delle procedure di definizione ed approvazione dell'Accordo di Programma per l'Adeguamento della Viabilità lungo la ex S.S. 23 in corrispondenza del Progetto di Parco Commerciale localizzato nei Comuni di Nichelino e Vinovo adiacente al Parco naturale di Stupinigi.

Data di avvio del procedimento: 24.01.2006, data in cui si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 5 della Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. 7/2005.

Responsabile del Procedimento: Ing. Aldo Manto, Direttore della Direzione regionale Trasporti.

Referenti dell'istruttoria: Ing. Michele Marino (011.432.38.67) ed Arch. Ilaria Ciria Sciarillo (011.432.57.82), funzionari dello staff della Segreteria Tecnica della Direzione regionale Trasporti.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, entro quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Avverso il provvedimento finale è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge n. 1034 del 06.12.1971; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 25.11.1971.

Il Responsabile del Procedimento
Aldo Manto

Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale - Settore Caccia e Pesca

Riapertura dei termini ai sensi della D.G.R. n. 68 - 1930 del 28.12.2005 per il rilascio delle concessioni di Azienda Faunistico-Venatoria (A.F.V.) e Agri-Turistico-Venatoria (A.A.T.V.) e di modifica territoriale ricadenti nel territorio piemontese. Comunicazione dell'avvio del procedimento ex artt. 13 e 14 della Legge regionale n. 7/2005

Ai sensi della D.G.R. n. 68 - 1930 del 28.12.2005 sono riaperti i termini per l'istruzione delle istanze per il rilascio delle concessioni di nuove Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie e di modifica territoriale delle aziende esistenti, nei modi e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 15 del 08.03.2005 e s.m.i.

Istanze di AFV e AATV pervenute:

Provincia di Alessandria

Modifica territoriale

- A.F.V. "Il Bandiasso" (Pianura) - ATC AL 2 - ampliamento di ha 35.

- A.F.V. "Rabbioso" (Pianura) - ATC AL 4 - ampliamento Ha 17.

Nuova concessione

- A.A.T.V. "Monterosso" (Pianura) - ATC AL 3 - Ha 176.

- A.A.T.V. "Il Frassino" (Pianura) - ATC AL 1- Ha 355.

- A.A.T.V. "Aimonetta" (Pianura) - ATC AL 2 - Ha 660.

- A.F.V. "Le Rosse" (Pianura) - ATC AL 4 - Ha 1.403.

Provincia di Biella

Modifica territoriale

- A.A.T.V. "Contea di Paverano" (Pianura) - ATC BI 1 - ampliamento di ha 180.

Provincia di Cuneo

Nuova concessione

- A.F.V. "Funiera" (Alpi) - CACN 3 - Ha 2.392.

- A.F.V. "Monregalese" (Pianura) - ATC CN 1 - ATC CN 5
- Ha 922.

Modifica territoriale

A.F.V. "Viridio" (Alpi) - CA CN 4 - ampliamento Ha 1.804.

Provincia di Novara

Modifica territoriale

- A.A.T.V. "La Voliera" (Pianura) - ATC NO 1 - permuta con ampliamento mediante esclusione di ha 40,17 e inclusione di ha 58,98.

- A.A.T.V. "Momo" (Pianura) - ATC NO 1 - permuta mediante esclusione di ha 17.81.68 e inclusione di ha 17.78.40.

Provincia di Torino

Nuova concessione

- A.F.V. "Pradzalà" (Alpi) - CA TO 1 - Ha 5.365.

- A.F.V. "Roure" (Alpi) - CA TO 1 - Ha 3.500.

- A.F.V. "Salbertrand" (Alpi) - CA TO 2 - Ha 1920.

Provincia di Vercelli

Modifica territoriale

- A.A.T.V. "Villarboit" (Pianura) - ATC VC 1 - permuta con riduzione mediante esclusione di ha 219 e inclusione di ha 130.

- A.A.T.V. "Biandrate Sud" (Pianura) - ATC VC 1 - riduzione di ha 36.54.94.

Provincia di Verbania

Nuova concessione

- A.F.V. "Val Formazza" (Alpi) - CA VCO 2 - Ha 2610.

- A.F.V. "Val Toggia" (Alpi) - CA VCO 2 - Ha 3950.

Ai sensi dell'art. 17 e seguenti della L.r. 7/2005, la documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte dei soggetti interessati (con orario dalle 9,30 alle 12,00) per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, presso gli Uffici del Settore Caccia e Pesca, C.so Stati Uniti, 21 Torino - 3° piano, Tel. 011/4321507, 011/4322890, 011/4325147.

La conclusione del procedimento è stabilita entro il termine del 30.11.2006, fatta salva la sospensiva in ordine alla richiesta di supplementi di documentazione.

Eventuali presentazioni di memorie scritte e documenti inerenti il procedimento dovranno essere presentate presso i medesimi Uffici entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'art. 8 e seguenti della L.r. 7/2005 il responsabile del procedimento è il Dr. Carlo Di Bisceglie - tel. 011/4324557.

Il Responsabile del Settore
Carlo Di Bisceglie

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.


AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 E 2005 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



La Bandiera Olimpica

In occasione dei Giochi Invernali di Torino 2006,
sventola in Piemonte la Bandiera Olimpica,
il simbolo mondiale dello sport,
cinque cerchi colorati su fondo bianco,
per esprimere i valori fondamentali di fratellanza,
di solidarietà e di unione fra i popoli.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.